



24-2-1990

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 46

DECRETO 3 febbraio 1990.

**Perimetrazione del parco nazionale dei Monti Sibillini.**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE**

Visto la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale è compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visti altresì, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonché impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare, l'art. 18, primo comma, lettera c), della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali è autorizzato un apposito finanziamento, vi è quello contenente — in attesa di approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali — l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986 dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;

Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista in particolare, la sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, primo comma, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attività preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 128, con il quale è stata istituita la commissione per il parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto il proprio decreto emanato in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 129, con il quale è stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede;

Visti gli atti della commissione;

Visto in particolare, i documenti redatti in data 19 aprile e 8 maggio 1989, nei quali sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista da punto 3) della sezione III dell'appendice A della delibera CIPE sopramenzionata;

Ritenuto di poterne condividere le conclusioni, seppure — in questa fase — limitatamente alla perimetrazione provvisoria dell'area del parco ed alle misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuta dunque, la necessità di dare attuazione tempestivamente alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuto che con il decreto in data 13 luglio 1989 sono state adottate la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini;

Considerato che il detto provvedimento è risultato non pienamente conforme alle conclusioni della commissione paritetica, in quanto non ha tenuto conto, per mero errore di interpretazione della documentazione prodotta, di alcune valutazioni espresse dalla commissione medesima, con particolare riguardo a quelle concernenti la suddivisione in zone e la costituzione di una nuova commissione per gli adempimenti ulteriori previsti dalla citata delibera del C.i.P.E.;

Ritenuto pertanto di dover sostituire, il decreto emanato il 13 luglio 1989 con il presente;

**EMANA**

il presente decreto:

**Art. 1.**

1. La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dei Monti Sibillini comprende il territorio individuato nella cartografia allegata sotto la lettera A al presente decreto.

— 33 —



24-2-1990

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 6, 46

## Art. 2.

1. L'area del parco, come delimitata nel precedente art. 1, è suddivisa in:  
zona 1, ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale;  
zona 2, ambito periferico e antropizzato.

## Art. 3.

1. Sono fatte salve le normative autorizzative e naturalistico-ambientali nonché le procedure urbanistiche di salvaguardia del territorio destinato a parco, già previste dalle regioni Umbria e Marche.
2. In attesa dell'approvazione del piano del parco sono, comunque, fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate e sulla conduzione dei boschi, fermo restando quanto previsto all'articolo successivo.
3. L'intera area del parco è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica prevista dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

## Art. 4.

1. Nelle aree che rientrano nella perimetrazione provvisoria del parco, così come prevista dall'art. 1, fino all'approvazione del piano del parco, sono sottoposte ad autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata e sentito il parere obbligatorio della commissione prevista al successivo comma le eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali, ai progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale del parco e comunque i seguenti interventi di rilevante trasformazione esclusa quella in corso d'opera o avviati che non rientrino nella zona 1:

le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti (tranne le opere di manutenzione o di ampliamento/adeguamenti delle sedi), ferrovie, filovie, impianti a fune e aviosuperfici;  
le opere fluviali;  
le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;  
le opere di trasformazione e bonifica agraria;  
i piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;  
l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;  
la realizzazione di nuovi bacini idrici e centraline idroelettriche.

2. La commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato ed è composta da:  
due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;  
un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;  
un rappresentante delle associazioni ambientaliste;  
un rappresentante della regione Marche;  
un rappresentante della regione Umbria;  
due rappresentanti degli enti locali, individuati in base alle competenze territoriali e di materia.

3. La commissione resta in carica fino all'insediamento dell'organo di gestione.

4. Fino all'approvazione del piano del parco sono comunque vietati su tutto il territorio come perimetrato all'art. 1:

l'attività venatoria, escluso l'abbattimento selettivo delle specie in sovrannumero rispetto alla loro densità agricola-forestale, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;

la pesca nelle aree delimitate come zona 1;

il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;

l'apertura di nuove cave;

l'apposizione, nella zona 1, ad esclusione dei centri abitati, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979;

la costruzione di recinzioni su zona agricola salvo quelle accessorie per le attività agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli impianti tecnologici.



24-2-1990

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 46

## Art. 5.

1. Fino all'insediamento dell'organo di gestione del parco nazionale dei Monti Sibillini — come provvisoriamente perimetrato all'art. 1 — la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidati ai comuni e alle provincie nel cui territorio sono comprese porzioni di territorio del parco.

2. Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con le regioni Umbria e Marche, vigilerà affinché i comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti; il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, si avvarrà del Corpo forestale dello Stato per la tutela del patrimonio naturalistico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

## Art. 6.

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente 13 luglio 1989 relativo a: «Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989.

## Art. 7.

1. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il conseguimento delle finalità istitutive del parco nazionale dei Monti Sibillini.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1990

Il Ministro: RUFFOLO